



COMUNE DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

piazza Della Repubblica 84043 Agropoli

tel diretto e fax 0974/827417

A TUTTI GLI ESERCENTI IL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

ISTRUZIONI RELATIVE ALLE VENDITE STRAORDINARIE

In riferimento all'art. 15 del D.Lgvo n. 114/98 e all'art. 20 della Legge regionale n. 1/2000 così come modificato dalla Legge Regionale n. 13/2003 e al testo coordinato delle norme regolamentari in vigore dal 22/11/2003 con la presente si informa che la nuova normativa da seguire per tutte le vendite straordinarie è la seguente:

VENDITE STRAORDINARIE

Disposizioni generali concernenti le vendite di liquidazione, di fine stagione, promozionali e sottocosto.

1. In tutte le vendite e' vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.
2. Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del prezzo normale, dello sconto espresso in percentuale e del nuovo prezzo scontato o ribassato.
3. Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione e di fine stagione e' possibile porre in vendita solo le merci gia' presenti nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza. Il divieto di introduzione di ulteriori merci riguarda sia quelle acquistate che quelle concesse in conto deposito. Le merci offerte devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
4. Le asserzioni pubblicitarie devono contenere l'indicazione della durata della vendita.

VENDITE DI LIQUIDAZIONE

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate per esitare in breve tempo tutte le merci in vendita, a seguito di: cessazione dell' attivita' commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e devono essere comunicate al comune in cui ha sede l'esercizio almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita.
2. Tali Vendite possono essere fatte in ogni periodo dell'anno, per una durata non superiore a **mesi tre** in caso di cessione, cessazione o chiusura dell'attività commerciale, per una durata non superiore a **mesi due** nel caso di trasferimento di sede; in caso di trasformazione o rinnovo locali per una durata non superiore a **20 giorni**. E' vietato effettuare vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.
3. A decorrere dall'inizio delle vendite di cui al presente articolo, è vietato introdurre nei locali e pertinenze del punto di vendita interessato ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attività commerciale in liquidazione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.
4. La comunicazione al comune relativa alla vendita di liquidazione deve essere corredata da una dichiarazione recante i seguenti elementi completi di data ed estremi:
 - a) per la cessazione dell'attivita' commerciale: di aver effettuato comunicazione di cessazione dell'attivita' o atto di rinuncia all'autorizzazione amministrativa;
 - b) per la cessione di azienda: di aver sottoscritto atto pubblico di cessione o scrittura privata registrata;
 - c) per il trasferimento dell'azienda in altro locale: di aver effettuato comunicazione o ottenuto autorizzazione al trasferimento;
 - d) per la trasformazione o il rinnovo dei locali: di aver effettuato denuncia di inizio di attivita' o ottenuto concessione o autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere edili ovvero di comunicare il rinnovo di almeno l'ottanta per cento degli arredi.
5. Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo e la trasformazione dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per non meno di giorni 20 per l'effettuazione dei lavori stessi.
- 5bis Al termine della vendita di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale, lo stesso soggetto non può riprendere la medesima attività nello stesso locale, se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione

indicata nella comunicazione presentata al Comune e previo perfezionamento della procedura di cui all'art. 7 del Decreto o rilascio di nuova autorizzazione.

VENDITE DI FINE STAGIONE

Le vendite di fine stagione riguardano esclusivamente i prodotti, di carattere stagionale, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Tali vendite devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate **NEL PERIODO E SECONDO LE MODALITA' ANNUALMENTE STABILITE DALL'ASSESSORE REGIONALE AL COMMERCIO ALMENO CON QUARANTA GIORNI DI ANTICIPO**

Con Decreto n. 000739 del 7 novembre 2003 l'Assessore regionale al commercio ha stabilito il periodo invernale per le vendite di fine stagione dell'anno 2004 dal 7 gennaio al 7 marzo

VENDITE PROMOZIONALI

- 1) Nelle vendite promozionali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita; le merci offerte in promozione devono essere separate da quelle vendute alle condizioni ordinarie, in modo che siano chiaramente distinguibili. **LA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA AL COMUNE ALMENO 10 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DELLA VENDITA.**
- 2) La durata delle vendite promozionali è fissata in **DUE SETTIMANE E POSSONO ESSERE EFFETTUATE SOLO DUE VOLTE NELL'ANNO SOLARE**
- 3) Le vendite promozionali dei prodotti di carattere stagionale appartenenti al settore merceologico non - alimentare **NON POSSONO ESSERE EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE E NEI QUARANTA GIORNI ANTECEDENTI E SUCCESSIVI ALLE DATE UFFICIALI DI INIZIO E FINE DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE.**
- 4) Le vendite promozionali dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa **POSSONO ESSERE** effettuate in QUALSIASI PERIODO DELL'ANNO senza necessità di preventiva comunicazione al Comune.

VENDITA SOTTOCOSTO

La vendita sottocosto :

- Deve essere comunicata al Comune almeno 10 giorni prima dell'inizio;
- Può essere effettuata solo 3 volte nel corso dell'anno;
- Non può essere effettuata se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno (solare);
- Ogni vendita non può avere durata superiore a 10 giorni (ai fini del computo del numero dei giorni sono da escludersi i giorni di chiusura dell'esercizio commerciale: festività, domeniche);
- Il numero delle referenze oggetto di ogni vendita non può essere superiore a 50;
- Deve essere garantito al consumatore un'informazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ogni referenza (è sufficiente indicare il quantitativo minimo disponibile) e del periodo temporale della vendita.

Chiunque viola le disposizioni di cui sopra, è punito con la sanzione amministrativa di € 1032,91 secondo quanto stabilito dall'art. 22 c. 3 del Decreto Legislativo 114/98.

tutta la modulistica relativa alle vendite straordinarie e' disponibile sul sito internet www.comune.agropoli.sa.it nella pagina Attività Economiche e Produttive.